



lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende.

-CONTRORICORRENTE-

nonché contro

E
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER
LA PROVINCIA DI PALERMO.

-INTIMATI-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.
2431/2019, depositata il 12/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025
dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 724/2014 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domande di nei confronti delle sorelle e e dei nipoti e figli del fratello premorto ha dichiarato aperta la successione del padre ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore della figlia reintegrando la quota di legittima di competenza dell'attore e di con sentenza definitiva n. 6789/2015, ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili attribuiti a e provvedendo alle relative assegnazioni e ai relativi conguagli.

La sentenza, appellata da è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Palermo, che ha disposto le seguenti assegnazioni: a) in favore di l'intera proprietà dell'immobile sito in b) in favore di la



quota pari a un terzo dell'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED]

c) in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in [REDACTED]

[REDACTED] con obbligo di conguaglio di € 237.950,00 in favore di [REDACTED] e di € 432.950,00 in favore di [REDACTED]

La cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo è chiesta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

e [REDACTED] con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi [REDACTED] nella qualità di erede testamentaria della defunta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e la Riscossione Sicilia Spa.

Il Credito fondiario [REDACTED] per le Province Siciliane e la Riscossione Sicilia s.p.a. non hanno proposto difese.

I ricorrenti e [REDACTED] [REDACTED] hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che [REDACTED] deceduta in corso di causa, aveva inizialmente chiesto che, previo scioglimento della comunione ereditaria, le fosse assegnato l'immobile di [REDACTED] [REDACTED], e che la Corte d'appello abbia modificato l'assegnazione richiesta tardivamente in appello, attribuendole un terzo indiviso di un piccolo locale ubicato in [REDACTED] [REDACTED] in proprietà per due terzi della [REDACTED] s.r.l..



Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la nuova richiesta di assegnazione proposta in appello e confermare l'assegnazione secondo le preferenze iniziali espresse da [REDACTED] attribuendole il bene sito in [REDACTED] in luogo del civico [REDACTED]

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell'assetto complessivo della successione e, in particolare, che la sorella [REDACTED] aveva ricevuto anche la disponibile e aveva ottenuto l'assegnazione dell'immobile di maggior pregio (la villa in località [REDACTED] di [REDACTED] divenendo l'unica dei conviventi a poter sostenere il gravoso conguaglio posto a carico dei ricorrenti in un importo pari al valore delle porzioni, per giunta disponendo l'assegnazione dello scantinato che comunicava con un immobile della società, estranea alla successione.

2. Va esaminato con priorità il terzo motivo che è fondato; le restanti censure sono assorbite.

Le censure meritano accoglimento nella parte in cui contesta l'assegnazione delle porzioni sotto il profilo della eccessiva gravosità del conguaglio, ponendo il quesito di puro diritto circa la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell'ambito della divisione giudiziale.

2.1 La successione era regolata dal secondo testamento del 2.10.1998 con cui il de cuius aveva devoluto il proprio patrimonio ai figli, lasciando l'intera disponibile alla figlia [REDACTED]

Quest'ultima aveva ricevuto solo beni in proprietà esclusiva, mentre [REDACTED] aveva ricevuto sia la proprietà esclusiva di due cespiti, sia quote degli immobili di [REDACTED] e [REDACTED]



c) agli eredi di [REDACTED] [REDACTED] in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con obbligo di versamento di € 237.950,00 in favore [REDACTED] e di € 432.950,00 in favore [REDACTED] a titolo di conguaglio.

La Corte distrettuale ha ritenuto che tale soluzione fosse da preferire anche perché il conguaglio che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere, e che la stessa Corte ha ritenuto gravoso, sarebbe stato ripartito tra tutti i successori di [REDACTED] [REDACTED] divenendo sostenibile, avendo essi ricevuto l'immobile di maggior pregio.

2.2. Occorre anzitutto considerare che nel caso in cui l'asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché si proceda alla ripartizione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché, in tal caso, il singolo condividente ha – di norma - diritto ad una porzione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).

Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell'asse (Cass. 7961/2003; Cass. 12965/2019) e deve trovare applicazione l'art. 720 c.c..

Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019).



Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative, delle eventuali differenze di valore di ciascun bene o per l'entità dei conguagli, ai sensi dell'art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (Cass. n. 3139/2023).

Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero € 237.950,00 a [REDACTED] ed € 432.950,00 a [REDACTED] [REDACTED] ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quota ad essi spettante, pari ad € 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata.

In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30.10.2025.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE TEDESCO

